


Legge sull'insegnamento professionale.

(3 luglio 1912.)



IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO,

Sopra proposta del Consiglio di Stato,

Decreta :

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

L'insegnamento professionale ha per iscopo di procacciare ai giovani le cognizioni teoriche e pratiche occorrenti per l'esercizio di una professione e di un mestiere.

Art. 2.

Esso si divide in due gradi:

1. *L'inferiore*, il quale viene impartito nelle Scuole professionali di disegno, d'arti e mestieri, nelle Scuole professionali femminili, e nei Corsi ambulanti di economia domestica e di lavori femminili.

2. *Il superiore* che comprende:

- a) La *Scuola Normale* per la formazione dei maestri per le Scuole elementari e maggiori;
- b) La *Scuola Cantonale di Commercio*;
- c) La *Scuola tecnica e di arti decorative*.

Art. 3.

Il programma ed il regolamento per ognuno di questi ordini di Scuole, vengono emanati dal Consiglio di Stato.

È riservata la questione dell'insegnamento religioso la quale non potrà essere risolta o disciplinata se non mediante decreto legislativo speciale, ossia limitata alla materia e soggetta al *referendum*.

Finchè tale decreto non sia emanato, la questione rimane intieramente disciplinata nei vari ordini di scuola, dalle disposizioni legislative attualmente in vigore.

Il regolamento determina i periodi di vacanza, il numero delle ore d'insegnamento e tutto quanto ha riferimento alla frequenza della Scuola, alle mancanze, alle punizioni, agli esami e ad altre simili discipline.

Art. 4.

Per ottenere una cattedra in una Scuola professionale occorre il possesso del diploma di idoneità, il quale può essere di due speci:

1. *Un diploma di carattere generale*, e cioè:

a) per *insegnamento delle scienze*: il diploma in scienze matematiche ed il diploma in scienze fisiche e naturali;

b) per *l'insegnamento delle lettere*: il diploma per l'insegnamento letterario moderno.

2. *Un diploma di carattere speciale* per l'insegnamento di determinate materie, e più specialmente: Pedagogia — Lingue moderne — Scienze commerciali — Contabilità — Disegno artistico — Disegno decorativo — Disegno tecnico — Calligrafia — Canto — Ginnastica — Lavori manuali — Lavori femminili — Economia domestica, ecc.

Art. 5.

I candidati all'insegnamento, i quali non sono in possesso di un diploma d'idoneità riconosciuto dal Dipartimento della Pubblica Educazione, possono essere eletti alla direzione di una Scuola professionale superando un esame davanti ad una Commissione scelta dal Dipartimento stesso.

Questi esami sono pubblici e non avvengono se non all'occasione di un concorso per un posto vacante.

Art. 6.

Oltre al diploma d'idoneità, od alla dichiarazione di voler subire l'esame, i candidati devono presentare:

a) il certificato di nascita comprovante aver essi compiuti i 20 anni;

b) la fedina penale ed il certificato di buona condotta;

- c) un certificato medico comprovante una costituzione fisica idonea all'insegnamento;
- d) gli attestati tutti degli studi fatti e degli esami subiti.

Art. 7.

La nomina viene fatta dal Consiglio di Stato previo avviso di concorso da pubblicarsi sul *Foglio Ufficiale* del Cantone.

Art. 8.

Il periodo di nomina è di 6 anni.

I docenti di nuova nomina s'intendono eletti per un anno a titolo di prova. Se la prova riesce soddisfacente, vengono confermati per l'intero periodo. È in facoltà del Dipartimento di tentare un secondo anno di prova.

Al termine di un periodo possono venir confermati senza concorso. Qualora ciò non avvenga, ed eccettuati i casi nei quali si tratti di trasloco, il Dipartimento comunica al docente i motivi per i quali non crede di proporne la conferma.

Al docente è riservato il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 9.

Di regola il docente può essere trasferito da una sede ad un'altra a seguito di sua istanza o col suo consenso. In caso di trasferimento per ragioni d'ufficio, queste devono essere comunicate all'interessato, almeno due mesi prima. I trasferimenti non possono avvenire che al principio dell'anno scolastico.

Art. 10.

Coll'accettazione della nomina, il docente si obbliga a compiere l'intero periodo per il quale è stato nominato.

Non potrà mai abbandonare la scuola ad anno incominciato, salvo motivi eccezionali, da riconoscersi dal Dipartimento. Può tuttavia ritirarsi alla fine di ogni anno scolastico, dandone avviso al Dipartimento almeno due mesi prima della chiusura della scuola.

Art. 11.

Ogni docente ha l'obbligo di adempiere puntualmente l'orario assegnatogli conforme al programma ed al regolamento, i quali stabiliranno altresì il minimo delle ore richieste per ogni materia, per ogni professore e per ogni ordine di scuola.

Entro i limiti del regolamento, i docenti devono prestarsi a dare lezioni, nelle loro materie, anche in altre scuole dello Stato.

Art. 12.

Nessun docente può interrompere o sospendere le lezioni se non per motivi gravi, da riconoscersi dalla direzione dell'istituto.

Questa può concedere un congedo fino a 7 giorni; più in là il permesso dev'essere chiesto al Dipartimento.

La direzione provvede alle supplenze sino a 7 giorni; il Dipartimento a quelle di una durata maggiore.

Le supplenze rimangono a carico del supplito, eccettuati i casi di forza maggiore nei quali vi si provvede a spese dello Stato fino a sei mesi al massimo.

Art. 15.

Ai docenti che vengono meno ai proprii doveri si applicano le seguenti sanzioni:

1. Dalla direzione dell'istituto:

- a) l'ammonizione verbale;
- b) l'ammonizione scritta con rapporto al Dipartimento.

2. Dal Dipartimento:

- a) l'ammenda mediante ritenuta sull'onorario fino al massimo dell'importo d'un mese;
- b) il trasloco;
- c) la sospensione temporanea fino ad un anno con relativa ritenuta sull'onorario. È riservato il diritto di ricorso al Consiglio di Stato quando la sospensione sia pronunciata per un anno.

3. Dal Consiglio di Stato:

- a) il ritardo nella concessione di qualunque aumento di stipendio per un tempo determinato non inferiore ad un anno e non superiore a tre;
- b) la revoca dalla carica.

Di regola, eccettuati i casi più gravi, non si applicano le pene maggiori se non dopo aver esperite quelle minori o quando queste risultino inapplicabili od insufficienti.

Art. 14.

Se una scuola viene soppressa prima della scadenza del periodo di nomina, i suoi addetti ricevono, a titolo d'indennità, una gratificazione non inferiore alla metà e non superiore all'intero onorario percepito l'anno precedente a giudizio del Consiglio di Stato.

Art. 15.

Tutti insieme gl'insegnanti in un istituto costituiscono il corpo dei professori.

Le attribuzioni di questo e quelle della Direzione sono determinate dal Regolamento.

Art. 16.

Gli allievi delle Scuole professionali sono, in linea generale, esonerati da qualunque tassa d'ammissione, eccezione fatta:

a) per gli allievi della *Scuola Superiore di Commercio*, i quali pagano una tassa annua di fr. 40;

b) per gli allievi della *Scuola tecnica e d'arti decorative* e della *Scuola d'Amministrazione* annessa alla *Scuola di Commercio*, la cui tassa d'iscrizione è fissata in fr. 30 all'anno;

c) e per le allieve dei Corsi ambulanti di economia domestica e di lavori femminili, tenute ad una tassa di fr. 20 per corso.

TITOLO II.

SEZIONE I.

Insegnamento professionale di grado inferiore.

CAPITOLO I.

Scuole professionali di disegno, d'arti e mestieri.

Art. 17.

Lo Stato provvede all'insegnamento del disegno artistico e tecnico applicato alle arti ed ai mestieri per mezzo delle Scuole professionali di disegno d'arti e mestieri.

Le stesse si dividono in primarie e secondarie.

Art. 18.

Le primarie sono istituite nelle località dove è manifesta la necessità di un insegnamento elementare.

Le secondarie sono in Lugano, Bellinzona, Locarno, Mendrisio, Biasca ed Arzo, a lato delle primarie.

§ 1. Si le une che le altre vengono aperte di regola dove esiste già una scuola maggiore od una scuola secondaria, e devono servire anche per l'insegnamento del disegno in questi istituti.

§ 2. La scuola secondaria di Lugano è annessa alla Scuola tecnica e di arti decorative come sezione inferiore della stessa.

Art. 19.

La loro durata normale è di 40 mesi. Tuttavia nelle scuole primarie, dove la scolaresca si riduce nel corso dell'anno a meno di 15 allievi, essa può ridursi a 6 mesi, salvo venir di nuovo aumentata, qualora mutassero le condizioni.

La riduzione e l'aumento della durata sono in facoltà del Dipartimento della Pubblica Educazione.

Art. 20.

La durata normale dei vari corsi è di 5 anni per le scuole primarie di 40 mesi, di 5 per le scuole semestrali, di 2 per le secondarie.

Alla scuola primaria sarà aggiunto un corso preparatorio o comune per quegli allievi, i quali non avessero acquisito nella scuola elementare o maggiore le cognizioni necessarie per entrare nel 1° corso.

L'orario di ogni scuola è ordinato in modo da tener conto delle condizioni degli scolari chiamati a frequentarla, particolarmente degli operai, ed a tal uopo deve comprendere tanto le ore diurne quanto le ore serali, in guisa da favorire la maggiore frequenza possibile.

Art. 21.

Oltre al disegno, il programma deve comprendere un corso d'insegnamento di coltura generale intorno alle materie più necessarie agli operai, e adattato alla loro classe.

Questo corso, ove non possa essere impartito dal professore di disegno, è impartito da un maestro della scuola maggiore o della scuola secondaria del luogo ov'è la scuola di disegno.

Art. 22.

Ad ogni scuola si può dare, mediante programma speciale, un carattere professionale in relazione alle arti ed ai mestieri predominanti nella regione.

Ad alcuna di esse si potrà dare il carattere di scuole cantonali professionali per determinate industrie, arti e mestieri con sede nelle località centrali.

Art. 23.

Ad ogni scuola si può aggiungere, mediante un laboratorio, l'insegnamento pratico d'arti e mestieri.

Il laboratorio è diretto da una persona dell'arte, designata dal Dipartimento, ed è sotto la vigilanza del professore.

Gli attrezzi e la materia prima per i lavori sono forniti gratuitamente dallo Stato, il quale diventa proprietario anche dei lavori eseguiti.

Art. 24.

Dove l'istituzione d'un laboratorio non è possibile o conveniente, il Dipartimento può stipulare contratti speciali con impresari o con padroni d'officine e di fabbriche, affidando loro gli scolari per l'insegnamento pratico.

Il professore della scuola ha la vigilanza su tale insegnamento.

Art. 25.

Sono ammessi alle scuole professionali primarie di disegno, d'arti e mestieri, tutti i giovani con licenza di scuola elementare.

Il regolamento stabilisce le condizioni alle quali uno scolaro può essere ammesso direttamente alla seconda classe od in una classe superiore.

Art. 26.

I garzoni delle officine e delle fabbriche del luogo sono obbligati a frequentare queste scuole dai 14 ai 19 anni.

I padroni sono obbligati a lasciar loro libere le ore necessarie per frequentare le lezioni.

Art. 27.

Agli scolari obbligati sono applicabili, per analogia, le disposizioni della legge scolastica vigente circa i doveri inerenti all'obbligatorietà della scuola.

Art. 28.

Quando lo scolaro viene licenziato definitivamente, riceve un certificato di capacità.

Borse di sussidio possono essere decretate a favore di giovani di ristretta fortuna meritevoli d'incoraggiamento, che desiderassero continuare i loro studi in scuole superiori del Cantone, della Svizzera o dell'estero.

La posta per le borse di sussidio è stanziata nel bilancio preventivo.

Art. 29.

Laddove una classe od una scuola abbia più di 35 scolari, il Consiglio di Stato può assegnarle un secondo professore. Se l'aumento di allievi è di carattere provvisorio, basterà la nomina d'un semplice aggiunto temporaneo.

Art. 30.

Le scuole professionali di disegno d'arti e mestieri sono sotto la vigilanza di un ispettore nominato per 6 anni dal Consiglio di Stato.

Egli deve risiedere in luogo designato dallo stesso.

Art. 31.

Egli deve:

1. visitare tre volte l'anno ognuna delle scuole;
2. curarne il buon andamento rispetto alle ammissioni, alla disciplina ed all'istruzione;
3. approvare gli orari, vigilandone la retta osservanza;
4. vigilare lo svolgimento del programma;
5. vigilare, unitamente al bibliotecario, il riparto *Belle Arti* della biblioteca cantonale;
6. ordinare le ispezioni dei lavori;
7. tenere le conferenze opportune coi professori;
8. presiedere agli esami finali d'ogni scuola.

Art. 32.

Le facoltà, l'onorario e le indennità di trasferimento dell'ispettore delle scuole di disegno sono eguali a quelli stabiliti dalla legge scolastica per gl'ispettori scolastici.

Art. 33.

Il Consiglio di Stato nomina inoltre una Commissione di due membri incaricata:

a) di riferire sugli acquisti di modelli e di opere d'arte per le scuole e per le biblioteche e sul materiale per l'insegnamento;

b) di riferire sui programmi d'insegnamento;

c) di esaminare i concorrenti al posto di professore;

d) di visitare determinate scuole a richiesta del Dipartimento.

Art. 34.

Il Dipartimento può ordinare corsi di perfezionamento per i docenti delle scuole professionali di disegno d'arti e mestieri corrispondendo loro un'indennità di fr. 4 al giorno oltre le spese di trasterimento.

Art. 35.

I Comuni, dove le scuole sono istituite, devono fornirle delle stanze e dei mobili necessari, e provvedere al riscaldamento, all'illuminazione ed alla pulizia.

Dove gli istituti sono dello Stato, ad esso incombe l'obbligo di provvedere le stanze ed i mobili.

Art. 36.

Se le scuole professionali di disegno d'arti e mestieri sono istituite da un consorzio di Comuni, hanno per analogia vigore le disposizioni relative al consorzio di Comuni per le scuole elementari.

Art. 37.

Il Consiglio di Stato può sopprimere le scuole che non corrispondono più allo scopo ed istituire borse di sussidio non inferiori a fr. 50 nè superiori a fr. 200 ciascuna per scolari appartenenti alla regione ov'era la scuola soppressa, affinchè possano frequentare altre scuole del Cantone.

CAPITOLO II.

Scuole professionali femminili.

Art. 58.

I Comuni possono istituire scuole professionali femminili intese a procurare alle giovani le cognizioni necessarie sia per

dirigere una casa, sia per esercitare una professione od un mestiere, sia per assumere un impiego commerciale.

Art. 39.

Fanno parte di questa categoria di scuole specialmente le seguenti:

a) le scuole professionali femminili propriamente dette, comprendenti Corsi di economia domestica, di cucina, di lavori femminili e di disegno applicato all'industria, completate da un Corso di coltura generale in continuazione e perfezionamento del programma delle scuole elementari;

b) le scuole femminili d'istruzione commerciale.

§. Annessa ad una di queste scuole potrà essere istituita una sezione per preparare le maestre delle scuole professionali e le insegnanti dei Corsi ambulanti previsti dal capitolo seguente.

Art. 40.

Le scuole professionali femminili, previste alla lett. a dell'articolo precedente, hanno una durata di almeno 2 anni, ma possono comprendere Corsi speciali di cucina, disegno, lavori manuali ed altri, di una durata anche minore.

Vi sono ammesse:

a) allieve con licenza di scuola elementare;

b) giovinette di 13 anni compiuti che superino un esame d'ammissione.

Art. 41.

Le scuole femminili d'istruzione commerciale previste dalla lett. b dell'art. 39, hanno una durata di tre anni. Vi sono ammesse giovinette di 14 anni compiuti:

a) che presentino un certificato di licenza di una scuola maggiore od un diploma di licenza da una scuola professionale femminile;

b) oppure che superino un esame d'ammissione.

Art. 42.

La sezione per maestre di economia domestica e di lavori femminili comprende quattro anni di studio, e possono esservi ammesse allieve di 14 anni licenziate dalle scuole maggiori, o che superino un esame d'ammissione.

Le allieve in possesso di certificati di licenza tecnica o ginnasiale, o munite di patente per l'insegnamento nelle Scuole elementari o maggiori, possono essere ammesse direttamente in 3° o 4° Corso.

Art. 43.

A facilitare la frequenza dei Corsi previsti dall'art. 59 i padroni di laboratori, negozi, sartorie, ecc., sono tenuti a lasciar libere alle loro apprendiste le ore necessarie per la scuola.

Art. 44.

Lo Stato concede un sussidio eguale a quello corrisposto dalla Confederazione ai Comuni:

a) che istituiscono scuole professionali femminili conformi all'articolo 59;

b) che sottopongono il programma, il regolamento e la nomina dei docenti all'approvazione del Dipartimento;

c) che accettano una Commissione d'esame nominata dal Consiglio di Stato.

Art. 45.

Per il sussidio sono computate soltanto le spese degli onorari del corpo insegnante e degli arredi didattici.

Le stanze, i mobili, l'illuminazione ed il riscaldamento rimangono a carico esclusivo dei Comuni.

Art. 46.

I Comuni devono sottoporre ogni anno al Consiglio di Stato i bilanci preventivi e consuntivi della scuola per lo stanziamento del sussidio.

CAPITOLO III.

Corsi ambulanti di economia domestica e di lavori femminili.

Art. 47.

Là dove non esistono scuole professionali femminili, il Dipartimento può ordinare Corsi di economia domestica e di lavori femminili.

Art. 48.

Essi hanno la durata di almeno due mesi e sono aperti nei vari Comuni, a giudizio del Dipartimento.

Art. 49.

Vi saranno ammesse le scolare licenziate dalle scuole elementari, che non hanno più di 25 anni.

Art. 50.

Le spese, dedotto il sussidio federale, sono a carico dello Stato.

I Comuni devono procurare le stanze, i mobili e gli utensili necessari all'insegnamento.

Art. 51.

I Corsi sono posti sotto la vigilanza di un'ispettrice designata dal Consiglio di Stato fra le docenti delle scuole professionali femminili o dei Corsi ambulanti, la quale ha le medesime facoltà degli ispettori scolastici ed ha diritto ad una indennità di fr. 10 per giorno, oltre alle spese di trasterimento.

Art. 52

Per le scolare iscritte a questi Corsi valgono le disposizioni stabilite dalla legge scolastica vigente circa i doveri derivanti dalla obbligatorietà della scuola.

SEZIONE II.

Insegnamento professionale di grado superiore.

CAPITOLO I.

Scuola Normale.

Art. 53.

La Scuola Normale ha sede in Locarno.

Essa prepara i maestri e le maestre per le scuole elementari minori e per le scuole maggiori.

Art. 54.

Si divide in due sezioni: la maschile e la femminile.

Alla sezione femminile potrà essere unito un Corso per le maestre d'asilo quando non risultassero sufficienti allo scopo i corsi speciali ora in uso.

Art. 55.

I Corsi durano 4 anni per la patente che abilita ad insegnare nelle scuole elementari minori.

La patente che abilita ad insegnare nelle Scuole maggiori non può essere conseguita se non dopo due anni d'esercizio ed a seguito di esame speciale.

Art. 56.

Sono ammessi alla Scuola Normale :

a) gli scolari e le scolare con licenza di scuola maggiore o del 3° Corso delle scuole tecniche e ginnasiali;

b) i giovani dell'età di 14 anni compiuti che superano un esame d'ammissione.

§ 1. Salvo casi speciali, da riconoscersi dal Dipartimento, non vi sono ammissioni dirette al 2° anno.

§ 2. Possono invece essere ammessi direttamente in III° anno gli allievi muniti della licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 57.

Lo Stato assegna, oltre il reddito dei lasciti speciali, a titolo di sovvenzione, una somma annua di fr. 15,000 da distribuirsi fra gli scolari e le scolare, che ne avessero bisogno.

La ripartizione viene fatta in ragione di numero e nessuna sovvenzione può eccedere i fr. 200.

Art. 58.

I sussidiati che abbandonano gli studi o che, ottenuta la patente, non dirigono una scuola pubblica per 6 anni, devono rimborsare intieramente le sovvenzioni ricevute.

Quest'obbligo è proporzionato agli anni del magistero non esercitato per chi ha prestato parziale servizio.

Per gli effetti dei capoversi precedenti i candidati dovranno prestare idonea garanzia.

Art. 59.

Ogni sezione della Scuola Normale ha un convitto, il cui funzionamento è retto da apposito regolamento.

L'internato può essere imposto dal Dipartimento della Pubblica Educazione a tutti gli allievi od anche soltanto a determinate categorie di essi.

Lo Stato fornisce unicamente i fabbricati e la mobiglia pei convitti, esclusa pertanto la biancheria e tutti gli accessori per le camere e pel refettorio e gli utensili per la cucina. Esso assume le spese d'illuminazione, di riscaldamento e d'acqua potabile ad eccezione di quelle occorrenti per la cucina.

Art. 60.

La Direzione della Scuola Normale è affidata ad un Direttore unico per le due sezioni.

A ciascuna sezione e relativo convitto sono preposti un Vice-Direttore per la maschile ed una Direttrice per la femminile, incaricati più specialmente della sorveglianza disciplinare.

Art. 61.

Annessa ad ogni sezione v'è una scuola pratica d'applicazione comprendente i due gradi: della scuola elementare e della scuola maggiore. Alla sezione femminile potrà pure essere annesso un giardino d'infanzia.

Lo Stato fornisce gratuitamente il materiale scolastico agli allievi di queste scuole.

Art. 62.

Ognuna delle due sezioni ha inoltre la propria biblioteca ed il proprio gabinetto di scienze naturali.

Alla sezione maschile va pure annessa l'esposizione scolastica permanente, la cui organizzazione, diretta a sviluppare l'istruzione e l'educazione popolare ed a costituire un centro d'informazioni per le Autorità scolastiche, per i docenti e per il pubblico, è regolato da apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio di Stato.

Art. 63.

Gli esami di patente avvengono parte alla fine del 3° e parte alla fine del 4° Corso come verrà stabilito dal regolamento.

Art. 64.

Per i candidati, che non hanno seguito i corsi della scuola normale e per i maestri con patente di grado elementare, che intendono conseguire quella di scuola maggiore, si aprono ogni anno due sessioni d'esami di magistero, da tenersi al tempo stesso o dopo gli esami finali della Scuola Normale, conformi ai programmi di questa.

Art. 65.

Condizioni di ammissione :

a) età d'anni 18 per i candidati alla patente di Scuola elementare e d'anni 20 per i candidati alla patente di Scuola maggiore ;

b) certificato degli studi fatti per la patente di Scuola elementare ;

c) certificato di due anni d'esercizio soddisfacente in una Scuola elementare pubblica o privata per la patente di Scuola maggiore.

§. In casi eccezionali il Dipartimento può ammettere all'esame anche candidati di età minore, ritenuto però che non potrà esser loro concesso l'esercizio del magistero se non dopo compiuto il 18° anno.

Art. 66.

Un regolamento, da emanarsi dal Consiglio di Stato, prescrive le ulteriori condizioni e le regole per lo svolgimento degli esami.

Art. 67.

I candidati per essere ammessi tanto alla Scuola Normale quanto agli esami di magistero devono sottoporsi alla visita di un medico delegato dal Dipartimento.

Non sono ammessi alla Scuola Normale i candidati che per le loro condizioni di salute costituiscono un pericolo per la scuola stessa.

Sono rinviati coloro che presentano difetti o malattie incompatibili colla missione del maestro, salvo ricorso al Consiglio di Stato.

Non sono ammessi al Magistero coloro che presentano difetti o malattie incompatibili colla missione del maestro.

Art. 68.

Annesso al Liceo Cantonale viene istituito un Corso speciale di pedagogia per i maestri che aspirano ad ottenere il diploma per l'insegnamento nelle Scuole tecniche o ginnasiali e nella Scuola d'Amministrazione annessa alla Scuola Cantonale di Commercio, nonchè per concorrere alla carica di Ispettore scolastico di Circondario.

CAPITOLO II.

Scuola Cantonale di Commercio.

Art. 69.

La Scuola Cantonale di Commercio ha sede in Bellinzona. È destinata a dare un insegnamento professionale compiuto a chi s'avvia ai commerci ed agli impieghi, ed a preparare agli studi commerciali universitari.

Art. 70.

Comprende:

a) la *Scuola Superiore di Commercio*, con cinque corsi di un anno ognuno e un programma di cultura generale e d'istruzione professionale;

b) la *Scuola di Amministrazione*, con due corsi di un anno ognuno e un programma che prepara a servizi pubblici amministrativi, specie delle poste, delle ferrovie, delle dogane ed a posti subalterni in aziende mercantili.

Art. 71.

I professori della Scuola Superiore di Commercio hanno l'obbligo di impartire le lezioni anche nella Scuola d'Amministrazione secondo le esigenze del programma e le disposizioni della Direzione dell'Istituto.

Art. 72.

Condizioni d'ammissione:

a) avere 14 anni compiuti;

b) possedere la licenza di una scuola maggiore o del 3° Corso di Scuola tecnica o ginnasiale;

c) o superare un esame d'ammissione.

§. Il regolamento stabilisce se ed a quali condizioni si possono ammettere uditori a corsi od a lezioni speciali.

Art. 73.

La scuola è retta da un direttore scelto nel corpo dei professori.

Art. 74.

Superati alla fine dei 5 corsi gli esami di licenza prescritti dal regolamento, l'allievo riceve il diploma di licenziato in scienze commerciali.

Superati alla fine dei 2 Corsi della scuola di amministrazione gli esami finali, lo scolaro riceve l'attestato di licenza.

Art. 75.

Alla Scuola Cantonale di Commercio vanno annessi: una Biblioteca, un Museo o collezione di merceologia, un Gabinetto di fisica o storia naturale ed un laboratorio di chimica.

CAPITOLO III.

Scuola tecnica e di arti decorative.

Art. 76.

La *scuola tecnica e di arti decorative* ha la sua sede in Lugano.

Essa ha per iscopo di formare, mediante un insegnamento scientifico ed artistico ed esercizi pratici, dei tecnici di grado medio aventi le conoscenze e l'abilità necessarie per esercitare la loro professione e per ottenere la patente di maestri di disegno, come pure di completare l'insegnamento delle belle arti.

Art. 77.

Essa comprende quattro sezioni :

1. una *scuola di capomastri*, costruttori, impresari, direttori di lavori e disegnatori ;
2. una *scuola di periti-agrimensori*, destinata a formare professionisti capaci per i rilievi di piani catastali ;
3. una *scuola normale per i maestri di disegno*, avente per iscopo la formazione di maestri per le scuole professionali di disegno d'arti e mestieri. Questa scuola ha come ausiliarie tutte le altre sezioni della scuola tecnica, allo scopo di permettere agli allievi la scelta di un'altra professione oltre quella del maestro ;
4. una *scuola d'arti decorative* per pittori, scultori, decoratori, stuccatori, intagliatori ecc., a complemento delle scuole professionali di grado inferiore.

§. Tutte queste scuole hanno la durata di 8 semestri.

Art. 78.

I programmi devono alternare l'insegnamento teorico e l'insegnamento pratico in modo da permettere di conseguire il diploma per ogni ordine di professione compreso nell'istituto.

Art. 79.

Condizioni di ammissione :

1. Per la prima e terza sezione :

- a. avere compiuto i 14 anni;
- b. possedere un certificato di licenza di Scuola Maggiore o del 3° corso tecnico o ginnasiale;
- c. oppure subire un esame d'ammissione.

2. Per il corso d'arti decorative :

- a. avere compiuto i 17 anni;
- b. presentare la licenza ottenuta in una delle scuole elementari professionali d'arti e mestieri;
- c. oppure subire un esame d'ammissione.

§. Gli allievi licenziati dalla sezione d'arti decorative delle scuole secondarie di disegno d'arti e mestieri possono venir ammessi direttamente al 3° corso.

Art. 80.

La *scuola tecnica e di arti decorative* è posta sotto la vigilanza di un rettore scelto possibilmente nel corpo dei professori ordinari.

Gli insegnanti di materie tecniche possono essere scelti anche fra i liberi professionisti.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie e abrogative.

Art. 81.

In attesa dell'elaborazione di una nuova legge sull'insegnamento secondario, i dispositivi di cui agli art. 5 a 15 della presente legge si applicano altresì a tutti docenti delle Scuole Maggiori, delle Scuole tecniche e ginnasiali e del Liceo.

Art. 82.

Tutti i docenti in esercizio nelle scuole secondarie e professionali attuali si riterranno decaduti dalla loro carica colla chiusura dell'anno scolastico 1911-1912. Essi potranno tuttavia adire i futuri concorsi anche se non muniti dei diplomi previsti dalla presente legge.

Art. 83.

La presente legge, osservate le formalità relative all'esercizio del diritto di *referendum*, entrerà in vigore coll'anno scolastico 1912-1913.

Art. 84.

Coll'entrata in vigore della presente legge restano abrogati:

a) gli art. 203, 204, 206, 208, 209 e l'intero Titolo IV della legge 14 maggio 1879, 4 maggio 1882, sul riordinamento generale degli studi;

b) il Titolo IV del decreto legislativo 10 maggio 1895 di riforma parziale della legge suddetta;

c) il decreto legislativo 27 aprile 1894 istituyente la Scuola Cantonale di Commercio;

d) la legge 5 giugno 1897 sul riordinamento delle scuole di disegno;

e) il decreto esecutivo 10 settembre 1906 organizzante il corso tecnico professionale presso la scuola professionale di disegno in Lugano;

f) ogni disposizione contraria od incompatibile coi nuovi dispositivi in essa contenuti.

Bellinzona, 26 giugno 1912.

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

B. BERTONI.

Per i Consiglieri Segretari:

Avv. F. ANTOGNINI.

Avv. BRUNO BRUNI.

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO,

In ossequio alle disposizioni dell'art. 31 della riforma costituzionale del 2 luglio 1892, concernente il diritto di *referendum*,

Ordina

che la presente legge venga stampata sul *Foglio Ufficiale* del Cantone.

Bellinzona, 11 luglio 1912.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente :

ROSSI.

Il Consigliere Segretario di Stato :

MARTINOLI.

Data della pubblicazione: 16 luglio 1912.

Scade il termine per il *referendum*: 16 agosto 1912.
